


EA

SERVIZIO PERSONALE
 GESTIONE RISORSE (819)
 DIVISIONE SEGRETERIA (01011)

Rifer. a nota n. del
 Classificazione XIII 1 1
 Federazione Nazionale
 Ordini Medici Chirurghi e
 Odontoiatri
 Piazza Cola di Rienzo, 80/A
 00192 ROMA RM

Per conoscenza:
 Ministero della Salute
 Dir. Gen. Professioni sanitarie e
 RU del SSN
 Viale Giorgio Ribotta, 5
 00144 ROMA RM

Oggetto CERTIFICAZIONI MEDICHE RELATIVE AD ASSENZE PER MALATTIA

Dopo l'introduzione dell'obbligo di invio telematico della certificazione medica all'INPS¹, sono stati qui segnalati numerosi casi di medici di base che si rifiutano di rilasciare certificati cartacei "tradizionali" ai dipendenti della Banca d'Italia. Ciò accade poiché i medici stessi non sono a conoscenza del fatto che la Banca d'Italia non rientra tra gli enti tenuti all'applicazione di tale previsione.

Al riguardo, si fa presente che con la Circolare n. 2/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che la normativa concernente la trasmissione telematica dei certificati medici "riguarda il personale ad ordinamento privatistico ovvero il personale soggetto alla disciplina del decreto legislativo citato².

Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (...) per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea".

Poiché il personale della Banca d'Italia rientra tra le categorie di cui al citato art. 3 del d.lgs. 165/2001³, i suoi dipendenti continuano - per il momento - ad utilizzare la certificazione cartacea per giustificare le proprie assenze per malattia.

Ciò posto, sarebbe di utilità per questo Istituto se codesta Federazione volesse intervenire presso la categoria dei medici chiarendo quanto sopra, e cioè che per i dipendenti della Banca

¹ Art. 55 septies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

² Cfr. nota 1

³ In virtù del riferimento contenuto nell'art. 3, comma 1 del d.lgs. 165/2001 "ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691."



d'Italia non sussiste l'obbligo per il medico di invio telematico dei certificati di malattia.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
ERMINIA CALABRESE

Firmato digitalmente da
VALERIA SANNUCCI

Per copia conforme all'originale digitale. Firmato: N. DE GENNARO *N. De Gennaro*